

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2628

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 815, concernente « Finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo per l'anno 1979 »

Presentato il 23 dicembre 1978

ONOREVOLI COLLEGI! — L'urgente necessità del decreto-legge, che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge, è di piena evidenza.

Nelle more della definitiva approvazione del disegno di legge contenente « Nuove disposizioni sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo », già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica, appare infatti indispensabile provvedere in via transitoria al rifinanziamento delle ini-

ziative e degli interventi statali in materia di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (così come disciplinati dalla vigente legge 15 dicembre 1971, n. 1222) per l'esercizio 1979.

L'omissione, od anche il semplice ritardo, del provvedimento transitorio in esame, comporterebbe necessariamente:

a) l'interruzione dei programmi operativi in corso, con conseguente inadempienza dell'Italia agli impegni internazionali già assunti in detta materia;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) l'assoluta impossibilità di provvedere a nuove programmazioni, ancorché di durata non pluriennale;

c) il richiamo di tutto il personale attualmente espletante funzioni di cooperazione tecnica all'estero (esperti di ruolo, esperti a contratto, volontari in servizio civile), ai sensi degli articoli 11, 18, 24 e 26 della legge-base;

d) il licenziamento del personale aggiuntivo addetto al Servizio di cooperazione tecnica del MAE ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima (in relazione all'articolo 6 del decreto interministeriale esteri-tesoro 22 settembre 1972, n. 0066), con conseguente paralisi dei relativi uffici.

La misura del finanziamento pubblico della cooperazione tecnica italiana per l'anno 1979 è stata contenuta nei limiti di

spesa (lire 32.000 milioni) di cui all'articolo 44 del nuovo disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

In ordine a tale finanziamento, il provvedimento transitorio conferma inoltre la validità delle disposizioni di cui al terzo comma del decreto-legge 29 dicembre 1977, così come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 40.

Contenendo il provvedimento legislativo in esame la sola previsione delle spese correnti, senza alcuna disposizione novativa o modificativa della normativa vigente, restano impregiudicate le definitive decisioni del Parlamento sulla cooperazione italiana con i Paesi emergenti, che si spera possano essere portate a termine entro il primo semestre dell'anno 1979.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 815, recante finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo per l'anno 1979.

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 815, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 23 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Considerato che il disegno di legge concernente « Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo » non può perfezionarsi in sede parlamentare entro il 31 dicembre 1978;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di assicurare il finanziamento per l'anno 1979 degli interventi da programmare ed attuare per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 32.000 milioni per l'anno 1979, in aggiunta agli stanziamenti di cui rispettivamente all'articolo 39 della predetta legge, all'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 195, all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito in legge 19 agosto 1976, n. 601, all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1977, n. 43, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 40.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di

cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al suddetto stanziamento si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.